

L'insufficiente repressione penale dello sfruttamento lavorativo: spunti di riflessione all'esito di una ricerca empirica in provincia di Foggia

Claudio de MARTINO*

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Foggia

ABSTRACT: The essay examines the data that emerged from the research carried out on the investigations activated by the Public Prosecutor's Office at the Court of Foggia for the offence referred to in Article 603 bis of the criminal code. An examination of the investigative acts reveals living and working conditions of deep-rooted exploitation and all the critical aspects of the penal system in repressing a structural phenomenon such as "caporalato", especially in agriculture.

1. Le ragioni di una ricerca

L'indagine de "Il Sole 24 Ore" sulla qualità della vita nelle province italiane pone quella di Foggia all'ultimo posto nella classifica generale, al 104° nella categoria "Affari e Lavoro" e al 103° nella sezione "Giustizia e sicurezza"¹. Al netto della validità di siffatte classifiche, che destano più di qualche perplessità per gli indicatori utilizzati e contribuiscono, peraltro, alla diffusione di un sentimento di frustrazione nelle popolazioni etichettate tra le ultime del Paese, non può negarsi come quello di Capitanata sia un territorio denso di criticità, innanzitutto sia per una estesa condizione di povertà del tessuto economico e sociale² ma anche per la massiccia presenza mafiosa.

* Contatto: Claudio de MARTINO | cla.demartino@gmail.com

¹ Cfr. <https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/foggia>.

² Dal rapporto dell'INPS "Foggia. Rendiconto sociale provinciale 2022" si evince che il tasso di disoccupazione nel 2022 in provincia di Foggia è stato del 16,9%, oltre il doppio della media nazionale e oltre 4 punti più della media regionale. Ancor più preoccupante è il dato relativo al tasso di inattività, pari al 53,5%.



A ciò si aggiunga che la provincia di Foggia – terra storicamente a vocazione agricola – rappresenta il luogo di approdo di migliaia di migranti extra-comunitari alla ricerca di un’occupazione più o meno regolare, i quali dimorano ormai stabilmente in insediamenti informali³ (meglio noti come “ghetti”) privi di corrente elettrica, acqua potabile, servizi igienici, in condizioni di assoluto degrado, viepiù acuito dalla mancata fornitura di servizi indispensabili come la raccolta dei rifiuti solidi urbani e i trasporti pubblici.

Il combinato disposto tra le condizioni di degrado abitativo e sociale e lo scarso valore aggiunto del comparto produttivo di principale impiego dei migranti (l’agricoltura, per l’appunto), ove sono fortemente diffuse coltivazioni che richiedono (ancora) l’impiego massiccio di manodopera in tempi predeterminati (come nella fase della raccolta del pomodoro), hanno reso la Provincia di Foggia una delle aree del Paese in cui è più visibile lo sfruttamento della manodopera, soprattutto extra-comunitaria, al punto da destare da tempo l’attenzione dei mass-media e dei ricercatori di ogni parte d’Europa⁴.

Al contempo, però, nel corso degli anni la Provincia di Foggia è diventata laboratorio per la sperimentazione di modalità alternative di contrasto al fenomeno. Dal punto di vista

³ Il Rapporto MEDU dell’ottobre del 2019, *La cattiva stagione, Rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti nella Capitanata* stima tra i 6.000 e i 7.000 i braccianti migranti che dimorano negli insediamenti informali nel periodo estivo. Il rapporto è consultabile all’indirizzo: <https://mediciperidirittiumani.org/la-cattivastagione/>. Il dato è, a sua volta, ripreso da R. Falcone, “Agricoltura e sfruttamento: ritorno al futuro”, *L’altro diritto*, 6, 2022, p. 42. Secondo, invece, i dati riportati nel report “La pandemia diseguale” di Intersos il numero di lavoratori che soggiorna negli insediamenti informali della Capitanata oscilla fra i 2000 durante l’inverno a 6.500 durante l’estate, quando avviene la raccolta del pomodoro. Il rapporto di Intersos è consultabile all’indirizzo: <https://www.intersos.org/la-pandemia-diseguale-un-anno-di-emergenza-covid19-in-italia/>.

⁴ Il caporalato in provincia di Foggia divenne, probabilmente per la prima volta, fenomeno mediatico nel 2007, con il reportage del giornalista dell’Espresso Fabrizio Gatti che, fintosi immigrato, ha lavorato per un giorno nelle campagne del Tavoliere, documentandone la routine quotidiana, i meccanismi di reclutamento e gli abusi. Tra i vari reportage degli anni successivi, merita di essere segnalato quello di Alessandro Leogrande, consultabile all’indirizzo: <https://www.internazionale.it/opinione/alessandro-leogrande/2017/03/08/braccianti-rignano-caporalato>. Tra gli studi nazionali e internazionali, cfr. a titolo esemplificativo, F. I. M. Poppi, G. Travaglino, “Parea non servin: strategies of exploitation and resistance in the caporalato discourse”, *Modern Italy*, 24, 1, 2019, pp. 81-97, e F. Cristaldi, “I nuovi schiavi: gli immigrati del Gran Ghetto di San Severo”, *Rivista Geografica Italiana*, 122, 2014, pp. 119-142.



istituzionale, nel 2016, è stata istituita la prima sezione territoriale della Cabina di regia della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità⁵, prevista dall'art. 8 co. 4-ter, l. n. 199/2016⁶.

Inoltre, con specifico riferimento al Comune di Manfredonia (in cui insiste l'insediamento della cosiddetta "ex Pista" di Borgo Mezzanone⁷), è stato nominato ai sensi dell'art. 16, co. 1, d.l. 20 giugno 2017, n. 91 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 123/2017), sia pure per un breve periodo⁸, un commissario straordinario del Governo per superare quella situazione di particolare degrado, prima richiamata, dei cittadini stranieri nei ghetti⁹ e, per citare solo l'intervento più recente, la misura 5 del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha destinato 53,6 milioni al comune di Manfredonia e 27,8 milioni al comune di San Severo¹⁰ per il superamento degli insediamenti informali.

Dal canto suo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia è stata (e continua ad essere) certamente una delle più attive nel contrasto alle gravi forme di intermediazione illecita della manodopera e di sfruttamento della stessa ed è stata la prima a

⁵ Sul punto, sia consentito rinviare a M. D'Onghia, C. de Martino, "Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso", *WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT* – 352/2018, pp. 21-22.

⁶ La rete del lavoro agricolo di qualità è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 6, co. 6, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116. Per un approfondimento, v. A. Sgroi, "Utilizzo interpositorio illecito della manodopera: le misure di contrasto", *Rivista di Diritto della Sicurezza Sociale*, 1, 2018, p. 119. Per un approccio critico allo strumento, v. V. Torre, "Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento", *Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali*, 158, 2, 2018, pp. 289-320, in particolare p. 313.

⁷ Quello della "ex Pista" è stato definito l'insediamento informale più grande d'Italia: così, il rapporto di ricerca del progetto INCAS, (coordinato da e a cura di) M. Giovannetti, *Le condizioni abitative dei migranti che lavorano nel settore agro-alimentare*, 2022, p. 29, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Documents/Rapporto-Le-condizioni-abitative-dei-migranti-settore-agroalimentare.pdf>.

⁸ La prefetta dr.ssa Iolanda Rolli è stata trasferita alla Prefettura di Macerata nell'estate del 2018 e mai più sostituita nel suo ruolo.

⁹ Sugli importanti interventi istituzionali del biennio 2016-2017 e, specificamente, sull'istituzione del Commissario *ad acta*, cfr. D. Schiuma, "Il Presidio di Cerignola", in P. Campanella (a cura di), *Vite sottocosto. 2° Rapporto Presidio*, Roma, Aracne, 2018, pp. 142-145.

¹⁰ Si veda G. Pogliotti, "Lotta al caporalato in agricoltura: assegnati 200 milioni del Pnrr" *Il Sole 24 Ore*, <https://www.ilssole24ore.com/art/lotta-caporalato-agricoltura-assegnati-200-milioni-pnrr-AECbbaOB>.



sperimentare l'adozione di "Linee guida" per l'accertamento del reato di caporalato¹¹, nonché ad organizzare un vero e proprio pool di magistrati¹² a ciò specificamente dedicati.

Infine, in Capitanata vengono da tempo attuati numerosi progetti, finanziati da soggetti pubblici, che vedono il coinvolgimento di soggetti istituzionali e del privato sociale, per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento del lavoro. Tra questi¹³ non si può non menzionare il progetto "Diagrammi Sud", promosso da una partnership molto diversificata e capillare, ed esteso su otto regioni del Sud Italia, che ha comportato la realizzazione di interventi di integrazione socio-lavorativa finalizzati proprio alla prevenzione e al contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato in agricoltura. Proprio nell'ambito di quest'ultimo progetto, è stata effettuata, con l'indispensabile ausilio della locale Procura della Repubblica¹⁴, la ricerca presso il Tribunale di Foggia, di cui si darà conto nel presente contributo, la quale si è posta l'obiettivo di osservare l'esito delle inchieste sull'art. 603-bis c.p. avviate in Capitanata e pertanto, di verificare l'effettivo funzionamento della fattispecie penale nella repressione delle condotte di sfruttamento.

2. L'analisi quantitativa dell'indagine

Partendo dai dati quantitativi emersi dalla ricerca, nell'arco di un quinquennio (a partire dal 4 novembre 2016 – data di entrata in vigore della l. n. 199/2016, che ha innovato profondamente

¹¹ Le "Linee guida" sono state redatte per la prima volta dalla dr.ssa Francesca Romana Pirrelli.

¹² L'organizzazione di un pool di magistrati destinati alle indagini sul caporalato risale all'ormai lontano 2015. Cfr. sul punto <https://www.immediato.net/2015/10/02/caporalato-pool-di-magistrati-contro-lo-sfruttamento-nei-campi-partono-le-indagini-a-foggia/>.

¹³ Tra cui si possono ricordare il progetto "Esco ... dal caporalato. Una comunicazione di prossimità per una cultura della legalità", finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, nonché il Programma Su.Pr.Eme. Italia (Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate) finanziato nell'ambito dei fondi AMIF – Emergency Funds (AP2019) della Commissione Europea – DG Migration and Home Affairs e il Progetto P.I.U. Su.Pr.Eme. (Percorsi Individualizzati di Uscita dallo Sfruttamento), co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e dall'Unione Europea, PON Inclusione – Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

¹⁴ Un ringraziamento particolare, in tal senso, si deve al Procuratore Capo dott. Ludovico Vaccaro, al dott. Silvio Marco Guarriello, attuale coordinatore del pool "anti-caporalato" e alla dr.ssa Antonella Cotugno.



l'art. 603-*bis* c.p., alla luce dell'ineffettività della disciplina previgente¹⁵ – e sino a novembre 2022), presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia sono stati 150 i fascicoli iscritti a carico di soggetti noti per il reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. Di questi, 120 fascicoli sono stati archiviati o definiti in altro modo (ad esempio, riuniti o trasmessi per competenza); 13 risultano ancora in fase dibattimentale (e, dunque, lo svolgimento del processo è in corso); 4 sono stati definiti con sentenza di assoluzione e 13, infine, con sentenza di condanna. Analizzando, poi, i procedimenti conclusi con sentenza di condanna, emerge che circa la metà (6 su 13) si sono chiusi con sentenza di c.d. “patteggiamento” ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. e due sono stati definiti all'esito di un giudizio c.d. “abbreviato” *ex art.* 438 c.p.p.; due sono i procedimenti terminati con sentenza di assoluzione, passando sempre per il rito abbreviato.

Nell'economia del presente contributo, ci si soffermerà sulle circostanze di fatto e di diritto emergenti non solo dalle sentenze ma anche dalle inchieste archiviate, avendo qui rilevato, pur nella consapevolezza che il valore giudiziario delle due fonti sia diametralmente opposto, informazioni interessanti sia per comprendere il fenomeno da un punto di vista sociologico, sia per valutare l'adeguatezza dello strumento penale offerto dall'ordinamento.

3. La fenomenologia dello sfruttamento in Capitanata emersa dai fascicoli giudiziari archiviati

Pur prendendo con le dovute cautele le informazioni raccolte (non provenendo da sentenze, ma da notizie di reato, sovente prive di riscontri), la consultazione degli atti delle inchieste penali oggetto di archiviazione ha comunque costituito uno straordinario ed eloquente punto di

¹⁵ Secondo i dati statistici relativi ai procedimenti pendenti per il reato di cui all'art. 603-*bis* c.p., riferiti dal Ministero della Giustizia alla Commissione Agricoltura del Senato (consultabile al seguente indirizzo: <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/Relazione%20caporalato%20on.%20Berretta.pdf>), al giugno 2016 si registravano su tutto il territorio nazionale solo 34 iscrizioni presso gli uffici dei Giudici per le Indagini Preliminari ed 8 procedimenti pendenti in fase dibattimentale. Cfr. sul punto D. Ferrante, “La legge 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 15 novembre 2016, consultabile al seguente indirizzo: https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/FERRANTI_2016b.pdf.



osservazione della patologia delle condizioni di lavoro in Capitanata. Dall'esame delle notizie di reato, pervenute alla Procura di Foggia dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dalla polizia giudiziaria e, in misura minore, dalle denunce presentate dalle vittime o, per loro conto, dal sindacato o da alcune organizzazioni del terzo settore, emerge un quadro agghiacciante di irregolarità diffuse nell'applicazione della normativa lavoristica e previdenziale e di sottoposizione dei lavoratori a condizioni indecenti di vita, oltre che di lavoro (non lontane da vere e proprie forme di schiavitù).

I settori interessati non sorprendono particolarmente, in quanto confermano quanto già piuttosto noto, ossia che lo sfruttamento si concentra essenzialmente nelle lavorazioni *labour intensive* a basso valore aggiunto e, in particolare, in Capitanata, nel comparto agricolo¹⁶. Ed invero, la stragrande maggioranza delle inchieste analizzate ha ad oggetto il presunto sfruttamento di operai agricoli, anche se non sono mancate denunce riguardanti altri comparti produttivi, ed in particolare il turismo, la ristorazione, l'artigianato (officine meccaniche) e i servizi (volantinaggio).

Nei fascicoli archiviati, spesso le vittime non sono state individuate e laddove sono state identificate, si è trattato per la maggioranza di uomini stranieri; molto poche, invece, quelle di genere femminile¹⁷. Le vittime identificate provenivano soprattutto dall'Africa sub-sahariana (Ghana, Gambia, Mali, Marocco, Costa d'Avorio, Senegal, Nigeria, Guinea, Tunisia), in misura minore, ma comunque rilevante, dall'Europa orientale (Romania, Bulgaria, Albania) e

¹⁶ Non a caso, nel Piano Triennale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato del biennio 2020 – 2022, si riconosceva nell'agricoltura il settore produttivo con il maggiore tasso di irregolarità (pari al 24,2% nel 2018 e al 34,9% tra i lavoratori dipendenti) e si stimavano in 164 mila i lavoratori irregolari, senza tener conto degli stranieri irregolari senza titolo di soggiorno o non iscritte alle liste anagrafiche. Si osservava, inoltre, che dai dati dell'INL (sempre per il 2018) emergeva che su oltre 7 mila accertamenti effettuati, il tasso di irregolarità si assestasse al 54,8%, con oltre 5 mila lavoratori interessati dalle violazioni. Per un approfondimento sul menzionato Piano Triennale, v. V. Pinto, "Rapporti lavorativi e legalità in agricoltura. Analisi e proposte", *Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali*, 161, 1, 2019, pp. 7-36, in particolare p. 7.

¹⁷ Per un'analisi della giurisprudenza di Cassazione che tiene conto del genere delle vittime, v. M. Virgilio, "Sfruttamento e violenza contro le donne. Gli strumenti giuridici tra normativa ed effettività", in AA.VV., *Donne gravemente sfruttate. Il diritto di essere protagoniste, Rapporto sfruttamento 2022*, Roma, Associazione Slaves No more, 2022, pp. 50 ss. Più in generale, sulla condizione delle donne migranti impiegate nel settore agricolo, cfr. M. D'Onghia, R. Ciavarella, "Donne migranti in agricoltura", in I. Canfora, V. Leccese (a cura di), *Le donne in agricoltura. Imprese femminili e lavoratrici nel quadro normativo italiano ed europeo*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 63 ss.



solo in numero estremamente residuale dall'Asia (Pakistan e India). Pochi, infine, anche i casi di inchieste giudiziarie in cui sono stati coinvolti, sempre come vittime, lavoratori italiani.

Scarse le informazioni che si riescono a trarre dai fascicoli archiviati circa la regolarità del soggiorno delle (presunte) vittime. Talora si tratta di stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale; in altri casi, l'irregolarità è si è conclamata successivamente, a seguito della scadenza di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In nessun caso, nei fascicoli esaminati, vi è traccia dell'attivazione degli strumenti di protezione sociale di cui all'art. 18 T.U. Immigrazione; da un solo fascicolo si ricava che un lavoratore, pur essendogli stato richiesto espressamente di avvalersi di un programma di protezione dopo aver denunciato di essere vittima di violenze, si rifiutava asserendo di non avere particolari timori e di voler continuare a svolgere liberamente la propria vita.

Sul fronte datoriale, i soggetti colpiti dalle inchieste per sfruttamento sono stati nella quasi totalità italiani; e anche quando ci si è imbattuti in datori di lavoro stranieri, le indagini hanno dimostrato che si è trattato di semplici prestanome. Gli intermediari (i c.d. caporali), invece, ove presenti, erano per lo più stranieri, soprattutto africani e dei paesi dell'Est Europa; solo in pochi casi, italiani. In particolare, da alcune informative sembra emergere che in almeno un insediamento informale viga un sistema di "governo" dell'insediamento, con la presenza di auto-proclamati "capi del ghetto", che nella sostanza sono "capi neri", che gestiscono i traffici illeciti, il trasporto degli immigrati da e verso i campi, oltre a fornire ausili (sempre dietro pagamento) per le loro esigenze primarie. I caporali, inoltre, si occupano del reclutamento della manodopera, della verifica dei documenti (talvolta fornendo documenti falsi ai lavoratori irregolari), di stabilire la retribuzione, oltre a dettare le condizioni di lavoro e controllare l'attività svolta.

Naturalmente il trattamento economico normativo stabilito non è mai conforme alla legge né alla contrattazione collettiva: dagli atti delle indagini emerge, infatti, una diffusa condizione di lavoro non regolarizzato, con pagamenti di retribuzioni in gran misura difformi rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi di categoria. In particolare, la retribuzione media versata in agricoltura è risultata essere tra i 3,50 e i 4 euro l'ora e spesso i compensi venivano pattuiti a cottimo: dai 3 ai 4 euro per cassone di pomodoro, 4 euro per l'uva, 3 euro



per le olive. Ma è bene precisare che da tali importi, già esigui, i lavoratori erano costretti a decurtare quanto necessario per garantirsi il trasporto presso i luoghi di lavoro e per la stessa sopravvivenza negli insediamenti informali. Passando in rassegna le notizie di reato, è emerso, infatti, che quanti dimorano negli insediamenti informali (le baraccopoli di Borgo Mezzanone e di Contrada Torretta Antonacci, c.d. Ghetto di Rignano) pagavano dai 20 ai 50 euro per un posto letto nelle baracche di cartone e plastica di circa 5 mq e in cui vivevano in media 6-7 persone. Ma addirittura i lavoratori stranieri erano costretti a pagare (circa 150 euro al mese) anche per un alloggio in una roulotte – sempre in condizioni degradanti – situata non in un ghetto ma presso la stessa azienda agricola che li impiegava irregolarmente.

Sul versante dei costi per il trasporto, invece, dagli atti analizzati, risulta che i lavoratori erano costretti a versare giornalmente dai 5 agli 8 euro per raggiungere il luogo di lavoro dai luoghi di dimora (per lo più, gli insediamenti informali, ma anche casolari diroccati); a questa cifra si aggiungevano in alcuni casi ulteriori 2 euro per la mera attività di intermediazione nell'avviamento al lavoro, 2,50 euro per un pasto caldo nel “ristorante” dell'insediamento, 50 centesimi per la ricarica del telefono cellulare e per la doccia, somme da corrispondere tutte al “capo nero”¹⁸.

Non solo. Delle volte è stato persino richiesto alle vittime di pagare 4 euro per una scatoletta di tonno, data in pasto come cena, e di rimborsare il datore di lavoro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (25 euro per delle scarpe antinforturistiche e 30 euro per un giubbotto)¹⁹. Non mancano, poi, casi in cui è stata rilevata la totale assenza del rispetto

¹⁸ Le cifre e le condizioni di vita dei braccianti nei “ghetti” di Capitanata, come risultanti dalle inchieste della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, coincidono con quelle che emergono dal decreto del Tribunale di Milano del 12 maggio 2021, citato da M. Flamini, E. Masetti Zannini, “La protezione dei cittadini stranieri vittime di sfruttamento lavorativo”, *L'altro diritto*, 6, 2022, pp. 115-159, in particolare p. 150. La pronuncia si segnala perché ha accordato la protezione speciale ad un cittadino straniero che in sede di audizione giudiziale aveva raccontato di: vivere in un ghetto nella provincia di Foggia; di lavorare in assenza di un regolare contratto di lavoro, raccogliendo la frutta e verdura di stagione; di lavorare circa 10 ore al giorno e di essere pagato 25 euro alla giornata (di cui 5 euro a tratta andavano corrisposti all'autista che portava i lavoratori nei campi); di lavorare tutti i giorni tranne quelli di pioggia; che il ghetto era fuori città e che la sua “casa” era una tenda fatta di plastica senza luce né gas; che in una stanza dormivano 5 persone; che in questa tenda non c'era il bagno e per fare la doccia doveva recarsi a casa di cittadini nigeriani che mettevano a disposizione il loro bagno a pagamento; che l'affitto era di 50 euro mensili a persona; che, tolte le spese, lo stipendio era di circa 300 euro al mese.

¹⁹ È bene rammentare che, ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 81/2008, è il datore di lavoro ad essere obbligato a fornire ai lavoratori i dispositivi necessari e idonei per la protezione individuale. Per un commento



delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza. Perlopiù, soprattutto in agricoltura, è stata denunciata l'assenza di bagni chimici, per i cui i lavoratori sono stati costretti ad espletare le proprie funzioni fisiologiche in aperta campagna. Spesso è stato denunciato, poi, l'utilizzo di mezzi inadatti al trasporto delle persone o con numero di passeggeri ben più alto rispetto alla capacità del mezzo stesso, aumentando così anche il rischio di incidenti stradali²⁰.

Altrettanto degradanti le condizioni di lavoro a cui sono sottoposti i lavoratori, dando luogo a un elevato stress psico-fisico. Non di rado, dagli atti emergono vere e proprie minacce e violenze, fisiche o verbali, in un caso persino con un'arma da fuoco, oltre ad ulteriori condotte delittuose come la sottrazione dei documenti d'identità dei lavoratori.

Pesanti anche le modalità di sorveglianza del lavoro. Molto spesso, i lavoratori hanno denunciato la sottoposizione a controlli serrati durante il lavoro nei campi, talora operati anche mediante videoregistrazioni dell'attività lavorativa svolta e attraverso sistemi GPS, nonché sotto la minaccia della decurtazione della retribuzione, qualora la prestazione lavorativa fosse stata giudicata insufficiente o in presenza di eccessive lamentele.

Non meno degradanti le condizioni di lavoro che sono emerse nei comparti del turismo e dell'artigianato, in cui i lavoratori (più spesso di cittadinanza italiana) hanno denunciato l'obbligo di restituire parte degli stipendi corrisposti e la frequente sottoposizione a rischi per la salute e sicurezza. È stato segnalato, in particolare, lo svolgimento dell'attività lavorativa in

alla disposizione in parola, v., tra gli altri, P. Albi, "Commento sub artt. 15-25 d. lgs. n. 81/2008", in O. Mazzotta, R. De Luca Tamajo (a cura di), *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, Padova, Cedam, 2022, p. 1836.

²⁰ Nel territorio di Capitanata si sono registrati, negli anni, numerosi incidenti stradali mortali che hanno coinvolto i furgoni dei caporali. Si può ricordare, ad esempio, l'incidente avvenuto nell'ormai lontano 1998, nei pressi di Cerignola, in cui persero la vita due braccianti italiane, mentre a bordo di un furgone fatiscente, con altre 15 donne, tornavano a Carapelle dopo una giornata di lavoro in un'azienda conserviera di Bisceglie (lo ricorda un recente articolo di stampa, consultabile all'indirizzo: <https://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/maria-incoronata-ramella-incoronata-sollazzo-morte-24-aprile-1998.html>). Più di recente, sono balzati alle cronache nazionali gli incidenti stradali occorsi nella funesta estate del 2018 che hanno coinvolto lavoratori migranti: prima, quattro morti sulla strada per Ascoli Satriano, per lo scontro tra un furgone e un camion che trasportava pomodori (consultabile al seguente indirizzo: <https://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/foggia-bivio-ascoli-castelluccio-morti-4-agosto-2018.html>); poi, altri dodici morti sulla S.S. 16, tra Lesina e San Severo, per lo scontro tra un mezzo sul quale viaggiavano quattordici braccianti agricoli africani al rientro da una giornata di lavoro e un camion che trasportava farine (consultabile al seguente indirizzo: <https://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/statale-16-san-severo-ripalta-morti-6-agosto-2018.html>).



locali insalubri e con strumenti di lavoro pericolosi, l'assenza generalizzata dei dispositivi di protezione individuale, il mancato assoggettamento dei lavoratori alle visite mediche periodiche, e così via.

Sono emerse, infine, numerose violazioni della disciplina dell'orario di lavoro: eminentemente, assenza di ferie, mancata retribuzione delle ore di straordinario prestato, violazioni reiterate del diritto alle pause giornaliere e ai riposi settimanali.

Da questa breve disamina di quanto emerso dagli atti dei procedimenti archiviati viene fuori un vero e proprio "bestiario" dello sfruttamento lavorativo a cui sono sottoposti centinaia di lavoratori in Capitanata. E il tutto avviene mentre datori di lavoro compiacenti – come sottolineato anche in un'indagine – sostengono assunzioni fantasma, unicamente dirette a far conseguire l'indennità di disoccupazione ad altri lavoratori più fortunati e più furbi (c.d. falsi braccianti) che, invece, quell'attività lavorativa non l'hanno mai prestata²¹.

3.1. Un focus sulle motivazioni delle archiviazioni

La gravità dei fatti esposti nelle notizie di reato, come sinteticamente riassunti nel paragrafo precedente, potrebbe in prima battuta indurre a ritenere che la sussistenza dei requisiti costitutivi della fattispecie di reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. (sottoposizione a condizioni di sfruttamento ed approfittamento dello stato bisogno²²) sia stata pacifica e che, dunque, le inchieste avrebbero potuto agevolmente superare la fase delle indagini preliminari. In realtà, così non è stato, ed anzi i dati quantitativi sopra esposti dimostrano che, a fronte di un elevato numero di notizie di reato pervenute all'attenzione della Procura, solo un fascicolo su dieci è giunto a sentenza. Come mai è accaduto ciò? Invero si tratta di un interrogativo a cui non è agevole fornire una risposta poiché nel corso della ricerca non sempre si è avuta la possibilità

²¹ L'annoso tema dei c.d. falsi braccianti è stato segnalato dalla dottrina sin dagli anni '80. Cfr. C. Lagala, *Contrattazione, lavoro e previdenza in agricoltura*, Milano, Franco Angeli, 1987, p. 172. Per delle riflessioni più recenti, v. M. D'Onghia, "Le tutele previdenziali dei lavoratori agricoli tra regole speciali e abusi", *Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali*, 161, 2019, pp. 231-236.

²² Per una riflessione sulla nozione di "stato di bisogno" con un'attenta disamina delle posizioni dottrinali in gioco, v. S. Braschi, "Il concetto di 'stato di bisogno' nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", *Diritto penale contemporaneo*, 1, 2021, pp. 113-135, nonché più di recente S. Tordini Cagli, "Note critiche in tema di «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»", *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 1, II, 2023, pp. 204-206.



di visionare i provvedimenti di archiviazione. Tuttavia, quando sono stati reperiti, le richieste di archiviazione formulate dalla Procura e il conseguente provvedimento del G.I.P. hanno rivelato un quadro piuttosto eterogeneo in merito alle specifiche ragioni dell'archiviazione, che meritano di essere ripercorse, anche perché consentono di svolgere alcune riflessioni sulla validità dello strumento penalistico (nelle specie, l'art. 603-*bis* c.p.) per reprimere un fenomeno strutturale, come quello dello sfruttamento del lavoro nell'agricoltura di Capitanata (e non solo).

Tenendo in disparte le ipotesi in cui le inchieste sono state archiviate per morte del reo, fra le ragioni poste a fondamento delle richieste di archiviazione vi è la mancata identificazione delle persone offese (le quali spesso fuggivano all'arrivo delle forze dell'ordine), che ha determinato l'impossibilità di procedere con i riscontri sulle notizie di reato pervenute; altre volte, pur essendo identificate le persone offese, queste ultime o si sono rese irreperibili dopo la presentazione della denuncia o comunque non sono riuscite a fornire elementi idonei a individuare il presunto reo. Ciò è accaduto quando i lavoratori (in agricoltura) hanno riferito di non conoscere il datore di lavoro, o di conoscere solo il suo nome di battesimo, o ancora di non saper individuare il terreno in cui si svolgeva l'attività lavorativa.

In altri casi la richiesta di archiviazione da parte della Procura è stata motivata dall'assenza o dalla carenza di riscontri probatori rispetto al fatto denunciato (e quindi alla ricorrenza degli indici di sfruttamento) o al coinvolgimento nel fatto del soggetto indagato, e ciò pur in presenza di forti sospetti in merito alla ricorrenza degli indici di cui all'art. 603-*bis* c.p.²³.

Ancora più frequentemente, però, la motivazione è stata ricondotta all'impossibilità di ritenere provato lo stato di bisogno e/o l'approfittamento dello stato di bisogno ad opera dell'indagato. In particolare, alcune inchieste analizzate sono state archiviate in quanto le vittime risiedevano in centri urbani, in immobili condotti in locazione, oppure perché i componenti del nucleo familiare disponevano di un'occupazione regolare tale da garantire al

²³ Sugli indici, v. tra i tanti, A. Gaboardi, "La riforma della normativa in materia di caporalato e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo "strabismo", persiste la miopia", in *Legislazione penale*, 3 aprile 2017, pp. 4-8.



nucleo familiare le risorse necessarie per comprare viveri e indumenti. In un caso di lavoro minorile, è stata richiesta l'archiviazione dell'indagine per sfruttamento perché si è appurato che il ragazzo prestava attività lavorativa per appagare propri "sfizi" personali e per sottrarsi agli impegni scolastici, nonostante i genitori non gli facessero mancare nulla. In altri casi ancora, a non essere provato era la consapevolezza (ossia il dolo specifico) del datore di lavoro di approfittarsi di uno stato di bisogno.

In alcuni atti delle inchieste sembrerebbe emergere – ad avviso di chi scrive, correttamente – la tesi secondo la quale, sia pure in astratto, la mera sproporzione retributiva sia di per sé sintomatica di uno stato di bisogno, in quanto – diversamente – non si comprenderebbe perché mai un lavoratore accetterebbe di prestare attività lavorativa a condizioni particolarmente difformi rispetto agli standard dei contratti collettivi nazionali e provinciali (nel caso dell'agricoltura)²⁴. Ciononostante, si è arrivati all'archiviazione perché, in concreto, la Procura non è riuscita a reperire elementi ulteriori atti a sostenere in giudizio (e, dunque, provare) l'esistenza dello stato di bisogno.

Altre volte, ancora, le inchieste sono state archiviate perché i fatti denunciati, ad opinione della Procura, non hanno assunto rilevanza penale, ma solo giuslavoristica, come nel caso delle semplici ed isolate violazioni della normativa in materia di orario di lavoro o dei minimi retributivi, oppure civilistica, come nel caso del datore di lavoro che ha richiesto al lavoratore il pagamento del contributo forfettario per il perfezionamento della domanda di regolarizzazione.

In altri casi, invece, è stato il comportamento concreto delle parti a indurre la Procura a richiedere l'archiviazione, come quando il lavoratore e il datore di lavoro si sono accordati

²⁴ La tesi si iscrive in un filone più ampio diffuso sul territorio nazionale, soprattutto nella prima fase applicativa dell'art. 603-bis c.p. Cfr., tra gli altri, i provvedimenti raccolti dal Laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime, del Centro di Ricerca interuniversitario "L'Altro diritto" in collaborazione con la FLAI CGIL e con la Fondazione Placido Rizzotto: Procura della Repubblica presso Trib. Siracusa, Richiesta di applicazione di controllo giudiziario di azienda, proc. n. 2277/2017 R.G.N.R., inedito; Trib. Siracusa, Sez. Gip/Gup, Decreto di controllo giudiziario di azienda, proc. n. 2277/2017 R.G.N.R., n. 4011/2017 R.G.I.P., inedito; Trib. Brindisi, Sez. Gip/Gup, sent. n. 251 del 08.06.2017, inedita; Trib. Como, Sez. Gip/Gup, sent. n. 263 del 20/05/2020, inedito; Procura della Repubblica presso Trib. Busto Arsizio, Richiesta di applicazione di misura cautelare personale, proc. n. 2887/2017 R.G.N.R., inedito.



stragiudizialmente sulle spettanze dovute e il lavoratore ha mostrato disinteresse per la prosecuzione dell'attività ispettiva avviata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Infine, in alcuni casi le inchieste giudiziarie sono state archiviate perché i fatti, ascritti al datore di lavoro, non sono stati considerati punibili, in quanto le condotte si sono svolte prima dell'entrata in vigore della l. n. 199/2016 (che, come noto, puniva solo l'intermediario). Non mancano, poi, casi, sia pure isolati, in cui non si comprendono – almeno *prima facie* – le ragioni dell'archiviazione, posto che per condotte di reato (a quanto si comprende) successive alla modifica dell'art. 603-*bis* (in cui non è più richiesto che la condotta tipica sia svolta con violenza, minaccia o intimidazione nella fattispecie-base), nella richiesta di archiviazione si continua a richiamare la giurisprudenza²⁵ sviluppatasi sulla precedente versione dell'art. 603-*bis* c.p., evidenziando l'impossibilità di procedere a causa dell'assenza delle predette modalità di realizzazione della condotta.

4. La giurisprudenza sull'art. 603-*bis* c.p. del Tribunale di Foggia

Passando ora ai casi in cui c'è stato il rinvio a giudizio degli indagati prima di dare conto degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Foggia, va chiarito, dal punto di vista metodologico, che delle 17 pronunce emesse sono state esaminate le più recenti (11, tra sentenze²⁶ e ordinanze²⁷), in quanto solo queste sono disponibili sul sistema telematico del Tribunale. La lettura dei dati quantitativi sopra riportati evidenzia agevolmente che, la maggioranza delle inchieste giudiziarie per sfruttamento del lavoro ed intermediazione illecita di manodopera termina con una sentenza di condanna dell'imputato. Venendo ora ai contenuti

²⁵ Cfr. Cass. 27 marzo 2014, n. 14591, in *Foro Italiano*, 2014, 6, II, 331, che annullava senza rinvio, G.i.p. Trib. Foggia, 16 agosto 2013, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il requisito della intimidazione nella rinuncia dei lavoratori stranieri, privi di adeguati mezzi di sussistenza, a richiedere il pur irrisorio compenso pattuito con l'agente, per il timore di non essere più chiamati a lavorare.

²⁶ Trib. Foggia, sentt. nn. 544/2018, 65/2019, 213/2019, 667/2019, 2212/2019, 1329/2020, 444/2021, 239/2021, 96/2022, 1238/2023, 290/2023.

²⁷ Ordinanza del 17 luglio 2023, resa nel procedimento r.g. n. 3045/23, sospeso per difetto di notifica ad uno degli imputati.



delle pronunce, il quadro che emerge non è molto dissimile da quello, a tinte fosche, raffigurato dalle inchieste archiviate, e ciò sia quanto ai settori produttivi, sia con riferimento al genere e alle nazionalità delle vittime. Ed invero, dieci volte su undici, lo sfruttamento è stato posto in essere in aziende del comparto agricolo a danno di uomini, tutti cittadini stranieri (soprattutto africani o dell'Est Europa); in un solo caso, si è trattato di un'azienda artigiana e qui i lavoratori vittime di sfruttamento erano italiani.

Sul versante dell'applicazione giurisprudenziale della norma penale nel contesto di riferimento, è bene procedere con la descrizione analitica dei contenuti delle sentenze, a partire da quelle di assoluzione, per meglio comprenderne i punti di forza e di debolezza. La prima sentenza assolutoria²⁸ nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 603-*bis* è stata pronunciata dal G.U.P. nei confronti di un imputato di cittadinanza marocchina, a seguito della querela presentata da un bracciante agricolo, sempre di cittadinanza marocchina, il quale denunciava di aver subito numerose minacce ed aggressioni, motivate, a suo dire, dall'intento di costringerlo ad abbandonare il suo alloggio precario, ubicato all'interno dell'azienda, che occupava quale dipendente, e ciò a seguito del licenziamento verbale intimato dalla Società datrice di lavoro, dopo che lui e suo fratello avevano richiesto un adeguamento retributivo.

L'assoluzione, in questo caso, è stata pronunciata in quanto il racconto del querelante non ha superato il vaglio di credibilità, sia perché egli stesso si rendeva irreperibile e non compariva nel corso dell'incidente probatorio, sia perché i testimoni escussi avevano escluso che l'imputato avesse un qualsivoglia ruolo di responsabilità nell'azienda agricola (come denunciato), essendo un "semplice" bracciante agricolo. Il procedimento principale riguardante lo sfruttamento della manodopera risulta essere tuttora in corso.

L'altra sentenza di assoluzione²⁹, pronunciata invece dal Tribunale in composizione monocratica, ha riguardato il caso di un presunto caporale maliano, a cui era stato addebitato di aver trasportato vari cittadini stranieri, di diverse nazionalità africane, a bordo di un furgone, presso un'azienda agricola, in cui svolgevano attività di coltivazione, con retribuzioni inadeguate, senza le elementari forme di protezione antinfortunistiche, senza che venisse

²⁸ Trib. Foggia, sent. n. 290/2023.

²⁹ Trib. Foggia, sent. n. 1238/2023.



riconosciuto loro il diritto alle ferie ed all'assenza per malattia e, infine, in assenza del versamento dei contributi previdenziali.

Il procedimento prendeva le mosse dal pedinamento di un furgone effettuato dai Carabinieri, accompagnati da personale dello S.P.E.S.A.L.³⁰, all'esito del quale si accertava che il migrante conduceva altri cittadini stranieri presso un'azienda agricola e nel furgone venivano rinvenute delle somme di denaro in contanti. Nel corso del dibattimento, però, è stato lo stesso Pubblico Ministero a richiedere l'assoluzione dell'imputato, in quanto le dichiarazioni testimoniali non hanno fornito elementi probatori sufficienti a condannare gli imputati. Infatti, il presunto caporale risultava avere in corso un regolare rapporto di lavoro con l'azienda agricola; pur evidenziando la palese violazione della normativa antinfortunistica, non si era formata alcuna prova certa in ordine all'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, così da non poter procedere penalmente nei confronti del datore di lavoro. Inoltre, con riferimento al presunto intermediario, riprendendo testualmente le parole del Giudice, «dall'istruttoria dibattimentale è emerso in modo chiaro che non sussistono i presupposti per affermare sussistere il dolo specifico richiesto dalla norma», in quanto sicuramente era stato l'imputato a mettere in contatto i suoi connazionali con il datore di lavoro, ed è anche possibile che si occupasse della corresponsione della retribuzione, non essendo, però, ciò sufficiente ad affermare che egli abbia approfittato dello stato di bisogno altrui. L'imputato, infatti, era un lavoratore al pari degli altri, che lavorava alle stesse condizioni, che proveniva da una realtà analogamente degradata, sottoposto alle stesse condizioni economiche, di igiene e sicurezza sul lavoro degli altri braccianti, sicché il semplice fatto che venisse indicato come "capo" dai connazionali e che avesse svolto il servizio di trasporto non è stato giudicato sufficiente per addossargli una responsabilità penale per intermediazione illecita di manodopera.

Venendo ora alle sentenze di condanna, non si può non evidenziare come l'unica che condanna ai sensi dell'art. 603-*bis* c.p. per lo sfruttamento di lavoratori italiani di un'azienda del comparto artigiano è una pronuncia di patteggiamento del 2019³¹. In questo caso, i

³⁰ Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

³¹ Trib. Foggia, sent. n. 667/2019.



lavoratori erano stati impiegati da un'azienda di assemblaggio di componenti meccanici, percependo una retribuzione pari a meno della metà rispetto a quella dovuta in base alla quantità e alla qualità del lavoro svolto (48 ore settimanali e fino anche a 12 ore giornaliere). Tra gli indici dello sfruttamento, si ravvisava anche la violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non essendo stata effettuata la valutazione dei rischi ed erogata la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, ed essendo stati costretti i lavoratori a operare con macchinari obsoleti, in un locale privo di servizi igienici, oltre che del certificato di agibilità.

Avendo le parti concordato l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pronuncia non si è soffermata particolarmente sull'approfittamento dello stato di bisogno, pur segnalando, come criticità, la condizione asfittica del mercato del lavoro locale, anche alla luce del fatto che i lavoratori erano di giovane età, non avevano titoli di studio e dunque non potevano procurarsi altrimenti i mezzi per la propria materiale sussistenza.

Le pronunce che hanno condannato gli imputati per lo sfruttamento della manodopera e l'intermediazione illecita nel settore agricolo sono, tra loro, piuttosto simili nella ricostruzione in diritto degli indici dell'art. 603-*bis* e degli altri requisiti costitutivi della fattispecie, anche perché i fatti contestati sono quasi sempre gli stessi, riproducendo quello che ormai è un *cliché* dello sfruttamento (peraltro identico a quello ravvisato nelle inchieste archiviate): rapporti di lavoro privi di regolarizzazione contributiva ed assicurativa; retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali (dai 3,50 ai 5 euro l'ora o a cottimo dai 4 agli 8,50 euro a cassone); violazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (assenza di dispositivi di protezione individuali, mancate visite mediche, assenza di formazione e informazione, assenza di bagni chimici); trasporto a pagamento a cura del caporale a bordo di furgoni pericolosi e inadatti al trasporto delle persone; sorveglianza dell'attività lavorativa con modalità violente.

È comunque possibile operare una sorta di graduazione nelle forme di sfruttamento ravvisate dalla giurisprudenza foggiana, da quelle (se così può dirsi) più lievi ad altre più gravi.



A volte, infatti, vengono condannati i caporali per la “semplice” attività di trasporto dei lavoratori presso i campi³², per mezzo di furgoni inadatti a condurre persone e potenzialmente pericolose per la sicurezza dei lavoratori; altre volte il caporale, oltre all’attività di trasporto, ha svolto una vera e propria attività di intermediazione della manodopera, accordandosi con uno o più datori di lavoro, trattenendo per sé il compenso dell’intermediazione, ed esercitando una vera e propria attività di controllo dello svolgimento della prestazione lavorativa, dettando i tempi di lavoro o rimproverando gli operai³³. In alcune pronunce, poi, pur ricorrendo le consuete condizioni di sfruttamento, non emerge la presenza di intermediari, venendo, dunque, condannati i soli datori di lavoro³⁴.

Altre volte ancora³⁵, il caporale è risultato essere l’organizzatore anche dell’ingresso dei lavoratori nel territorio nazionale: ingaggiava i lavoratori all’estero, li conduceva nel territorio nazionale, trovava loro un’occupazione in condizioni di sfruttamento e una sistemazione alloggiativa precaria, vigilava sul lavoro con metodi severi o addirittura mediante

³² È il caso affrontato da Trib. Foggia, sent. n. 444/2021, in cui vengono condannati dei caporali bulgari che avevano trasportato dei lavoratori della stessa nazionalità per mezzo di un furgone, dai campi all’abitazione di fortuna ricavata in un capannone.

³³ Trib. Foggia, sentt. nn. 55/2019, 2212/2019, 213/2019 e 544/2018.

³⁴ Cfr. Trib. Foggia, sentt. nn. 239/2021 e 96/2022.

³⁵ Cfr. Trib. Foggia, sent. n. 1329/2020, in cui è stato condannato un caporale rumeno che reclutava la manodopera, concordava con svariati proprietari di fondi agricoli l’esecuzione a titolo oneroso della raccolta dei frutti per mezzo di braccianti di nazionalità rumena che egli faceva venire appositamente in Italia prima della stagione della raccolta, rimproverava i lavoratori, li intimidiva e minacciava facendo leva sulle loro precarie condizioni di vita, corrispondeva in modo sistematico retribuzioni notevolmente inferiori a quelle minime previste dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale di settore e a lavorare in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e li sottoponeva a situazioni alloggiative particolarmente degradanti (immobile fatiscente, senza energia elettrica, gas e acqua corrente e dotato di servizi igienici inadeguati). All’interno della struttura, per la quale i lavoratori dovevano pagare anche un canone di locazione, non vi erano servizi igienici, per utilizzare i quali gli alloggiati si servivano di un tubo collocato all’esterno del casolare, né letti, dal momento che gli occupanti dormivano su mattoni o materassi di fortuna. La giornata lavorativa variava dalle 7 alle 10 ore per un compenso di 4 euro per ogni cassone raccolto; il caporale accompagnava i lavoratori e vigilava sul loro operato, rimproverando violentemente quanti si fermassero; lo stesso, previo pagamento, consegnava acqua e alimenti ai braccianti. Il pagamento della manovalanza veniva effettuato dall’imprenditore agricolo al caporale, il quale tratteneva per sé una rilevante cifra. La pronuncia accerta che «il pestaggio era il metodo utilizzato nei confronti di chiunque si ribellasse alle condizioni lavorative e ai mancati pagamenti».



registrazioni video da trasmettere al datore di lavoro³⁶ e puniva con la violenza chi osava ribellarsi.

Nelle pronunce, le vittime sono state identificate in lavoratori dell’Africa Sub-sahariana o dell’Est Europa (Bulgaria e Romania), reclutati nei “ghetti” di Borgo Mezzanone o di Contrada Torretta Antonacci o, talvolta, anche in insediamenti istituzionalizzati³⁷ (da cui, pure, in un caso, proveniva il caporale³⁸), oppure ospitati in strutture fatiscenti messe a disposizione dalle aziende agricole. Le vittime africane erano tutte di genere maschile, quelle dell’Europa orientale sia di genere maschile che femminile. I caporali erano soprattutto stranieri, spesso della stessa nazionalità delle vittime – a conferma del fatto che svolgono anche un ruolo di “mediatori linguistici”³⁹ – e talvolta italiani.

Accertata, dunque, nelle ipotesi sottoposte al vaglio della magistratura la ricorrenza delle condizioni di sfruttamento integrate dalla sussistenza di uno o più degli indici di cui all’art. 603-*bis* c.p.⁴⁰, resta da verificare sulla base di quali elementi le sentenze di condanna rese dal Tribunale di Foggia abbiano accertato la ricorrenza dell’altro elemento costitutivo della fattispecie penale in oggetto, ossia l’approfittamento dello stato di bisogno.

Sul punto, è bene ricordare che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità⁴¹ lo stato di bisogno va tenuto distinto sia dallo stato di necessità, sia dalla posizione di vulnerabilità (oggetto di abuso nelle fattispecie di tratta e schiavitù), in quanto il requisito richiesto dall’art. 603-*bis* c.p. integra una condizione di minore coartazione della volontà e consente all’interprete di non indagare sull’esistenza di un’altra effettiva ed accettabile scelta per la vittima (come

³⁶ Nel caso del procedimento sospeso con ordinanza del 17.7.2023 (procedimento r.g. 3045/23) in cui sono imputati tre caporali (due italiani e un senegalese) e un datore di lavoro, secondo l’accusa, il datore di lavoro controllava l’attività lavorativa mediante registrazioni video, al fine di valutare le capacità e statuire chi licenziare, e i lavoratori venivano minacciati della decurtazione della retribuzione nel caso di cattive prestazioni lavorative o di lamentele eccessive.

³⁷ Trib. Foggia, sent. n. 213/2019.

³⁸ Trib. Foggia, sent. n. 544/2018.

³⁹ Così, D. Perrotta, “Il caporalato come sistema: un contributo sociologico”, in E. Rigo (a cura di), *Leggi, migranti e caporali*, Pisa, Pacini, 2015, p. 18.

⁴⁰ Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, per l’integrazione del reato, è sufficiente che ricorra uno soltanto degli indici di sfruttamento (Cass., sez. V, 20 aprile 2018, n. 17939), anche se nei casi esaminati, ne ricorrono sempre più di uno.

⁴¹ Cass., sez. IV, 16 marzo 2021, n. 2441; Cass., sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, in *CED Cass. pen.*, 2022; Cass., sez. I, 15 febbraio 2023, n. 6339, *Il Lavoro nella Giurisprudenza*, 8-9, 2023, pp. 811 ss.



invece richiede la posizione di vulnerabilità⁴²). Infatti, secondo la Suprema Corte, lo “stato di bisogno” si identifica

non con uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come impellente assillo e, cioè, una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose⁴³.

In realtà, le pronunce del Tribunale di Foggia che sono state analizzate non compiono quasi mai un puntuale accertamento in merito alla sussistenza del requisito in parola, che sembra essere “assorbito” nella descrizione delle condizioni di vita e di lavoro degradanti dei lavoratori. In uno degli arresti giurisprudenziali in esame⁴⁴, viene evidenziato che il reo agiva nella consapevolezza dell’assenza di mezzi economici e della necessità di disporre del denaro dei soggetti reclutati e viene richiamata la già citata giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale «l’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori può certamente ricavarsi dalle condizioni personali degli stessi (clandestinità, precarietà della presenza nel territorio dello stato) che li rende disposti a lavorare in condizioni disagiate»⁴⁵. Il Tribunale di Foggia, dunque, sembra aver aderito all’opinione secondo cui lo stato di bisogno non possa essere ritenuto sussistente in *re ipsa*, ma debba essere specificato dal giudice in relazione alle singole condizioni vissute dal lavoratore alla luce di una “valutazione contestuale”, del contesto sociale, economico e giuridico in cui è situata la persona vittima di sfruttamento⁴⁶.

⁴² L’abuso della posizione di vulnerabilità, come noto, unitamente allo stato di necessità, costituisce uno dei mezzi tipici di realizzazione della condotta di tratta di persone (art. 601 c.p.) e di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.).

⁴³ Cass., sez. IV, 16 marzo 2021, n. 2441.

⁴⁴ Trib. Foggia, sent. n. 2212/2019.

⁴⁵ Cass., sez. V, 20 aprile 2018, n. 17939, *Ilpenalista.it*, 27 giugno 2018.

⁴⁶ Cfr. A. Di Martino, “Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù”, *Archivio penale*, 1, 2019, p. 38.



In un'altra sentenza⁴⁷, il Giudice ha ritenuto che lo stato di bisogno fosse

desumibile anche dalle condizioni di lavoro (retributive, di igiene, di sicurezza, di salubrità del luogo di lavoro) accettate dai lavoratori, dalle condizioni alloggiative degradanti in cui erano costretti a vivere (...) nonché dalle precarie condizioni economiche conseguenti, anche disgiuntamente, alla penuria di sbocchi occupazionali alternativi nelle località di dimora, alla carenza di cespiti e fonti di reddito alternative, al livello di scolarizzazione ed alla condizione di immigrato.

In un'altra ancora⁴⁸, il giudice foggiano ha ritenuto che la circostanza secondo cui i lavoratori fossero a conoscenza, a monte, delle condizioni di lavoro e di alloggio, prima di essere introdotti in Italia dal caporale, avvalorasse la convinzione in merito alla sussistenza dello stato di bisogno di tali braccianti, di cui l'imputato approfittava per imporre loro condizioni di vita e di lavoro altrimenti inaccettabili.

5. Alcune (provvisorie) osservazioni conclusive

Seppure riferibili ad un territorio circoscritto, e pertanto inadeguati a fornire una fotografia esaustiva della giurisprudenza sull'art. 603-*bis* c.p. nel territorio nazionale⁴⁹, i dati emersi dalla lettura degli atti delle indagini realizzate dalla Procura e delle pronunce del Tribunale di Foggia consentono comunque di formulare alcune riflessioni, seppure parziali, di carattere più generale, in considerazione delle peculiarità del territorio interessato dalla ricerca che, come già spiegato, è particolarmente colpito dalla piaga dello sfruttamento lavorativo.

In particolare, l'indagine svolta può rappresentare un efficace test di verifica della reale efficacia dello strumento penale predisposto dal legislatore, in relazione all'attuale

⁴⁷ Trib. Foggia, sent. n. 239/2021.

⁴⁸ Trib. Foggia, sent. n. 1329/2020.

⁴⁹ Per un quadro nazionale, cfr. E. Santoro, C. Stoppioni, "Il contrasto allo sfruttamento lavorativo: i primi dati dell'applicazione della legge 199/2016", *Giornale di Diritto del lavoro e delle Relazioni Industriali*, 162, 2019, pp. 267-284, e il IV Rapporto del Laboratorio "Altro Diritto" / Flai Cgil sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime, consultabile al seguente indirizzo: <http://www.adir.unifi.it/laboratorio/quarto-rapporto-sfruttamento-lavorativo.pdf>.



conformazione della fattispecie. Infatti, viene spontaneo chiedersi, alla luce dei risultati della ricerca, se non sia forse necessario cercare *aliunde* le forme di tutela più opportune per i lavoratori sfruttati.

Il confronto tra l'osservazione della realtà del lavoro agricolo in Capitanata fornita da numerosi attori sociali⁵⁰, i numeri emersi dalla ricerca – caratterizzati da una notevole sproporzione tra inchieste avviate e sentenze di condanna – e le ragioni, già spiegate, delle archiviazioni e delle assoluzioni, confermano, infatti, l'insufficienza della sanzione penale a prevenire e contrastare il fenomeno dello sfruttamento del lavoro, che sembra aver assunto oramai caratteri di strutturalità nelle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

La percezione della realtà del lavoro agricolo in provincia di Foggia, infatti, è di una irregolarità diffusa, caratterizzata, negli ultimi tempi, più che dal lavoro completamente non regolarizzato, dal c.d. lavoro “grigio”, ossia dalla regolarizzazione solo parziale delle giornate lavorative effettuate dai braccianti.

A fronte di tale comune percezione, le inchieste giudiziarie potrebbero, forse, essere ancora maggiori se i lavoratori migranti fossero sempre in grado di riconoscere la condizione di sfruttamento in cui versano e, inoltre, se fossero incentivati a denunciare, con meccanismi normativi ulteriori rispetto a quelli attualmente vigenti. Se è pur vero, infatti, che l'art. 22, comma 12-*quater*, T.U. Immigrazione⁵¹ consente agli stranieri che cooperano con le indagini di procurarsi un permesso di soggiorno⁵², è altresì vero che non tutti i braccianti vittime di sfruttamento sono irregolari sul territorio nazionale. Anzi, come è stato esaminato⁵³, a volte le condizioni di sfruttamento più gravi sono perpetrate nei confronti di lavoratori comunitari, che non necessitano, ovviamente, di un permesso di soggiorno per lavorare in Italia.

⁵⁰ V., a titolo esemplificativo, i già citati rapporti delle ONG Intersos e MEDU.

⁵¹ Il testo vigente è stato modificato dal d.lgs. n. 109/2012, in attuazione della Direttiva 52/2009/Ce.

⁵² La norma prevede che allo straniero che presenti denuncia e si impegni a collaborare nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro viene rilasciato un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa e il quale può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Per rilievi critici sulla disposizione, v. L. Palumbo, *Grave sfruttamento e tratta nel lavoro domestico e in agricoltura in Italia. Un'analisi critica degli strumenti di contrasto, prevenzione e tutela delle vittime*, Firenze, European University Institute, 2016.

⁵³ Cfr., esemplificativamente, il caso menzionato in nota 33.



D'altra parte, probabilmente, per i lavoratori vittime di sfruttamento il vero "bene della vita" a cui aspirano è di tipo monetario, corrispondente alla retribuzione a cui avrebbero avuto diritto se fossero stati regolarmente assunti e, magari, anche al risarcimento dei danni patiti per le vessazioni subite. Ma lo strumento penale non appare complessivamente adeguato⁵⁴ per ottenere tale risultato, tant'è vero che in nessuno dei procedimenti giudiziari analizzati le vittime si sono costituite parte civile per ricevere quanto spettante.

Ecco perché, in un'ottica *de jure condendo*, ciò che andrebbe rafforzato – magari prevedendo delle corsie privilegiate nella fissazione delle udienze, al pari di quanto accade per le cause di licenziamento – dovrebbe essere il buon funzionamento, specie in termini di celerità, del processo del lavoro, le cui lungaggini (unitamente alle intrinseche difficoltà probatorie), oggi, scoraggiano i migranti dall'intraprendere la via giudiziaria per il riconoscimento del lavoro subordinato e/o delle differenze retributive.

Resta, in ogni caso, il dato incoraggiante dell'indubbio impegno – come già detto – profuso dalle forze dell'ordine e dagli organi investigativi, testimoniato dalle 150 inchieste avviate per il reato di cui all'art. 603-*bis* c.p., a cui, però, non corrisponde un risultato altrettanto soddisfacente in termini di condanne di datori di lavoro e intermediari illeciti. È pur vero che compito del processo penale non è portare necessariamente alla condanna tutti i presunti colpevoli, bensì di accertare i fatti⁵⁵. Eppure, l'osservazione del contesto agricolo foggiano, avvenuta anche nell'ambito del progetto Diagrammi Sud, evidenzia che non corrisponde a verità il fatto che, negli ultimi 6 anni, ci siano stati in Provincia di Foggia appena una dozzina di situazioni di sfruttamento meritevoli di repressione penale.

⁵⁴ Tra i giuslavoristi che formulano un severo giudizio di inadeguatezza dello strumento penalistico, v. per tutti C. Faleri, "«Non basta la repressione». A proposito di caporalato e sfruttamento del lavoro in agricoltura", *Lavoro e Diritto*, 2, 2021 pp. 257-279, nonché L. Mariucci, "Caporalato, le colpe della grande distribuzione", consultabile al seguente indirizzo: <https://www.strisciarossa.it/caporalato-e-ora-di-intervenire-sulla-grande-distribuzione-che-impone-prezzi-al-ribasso/>.

⁵⁵ Può forse apparire pleonastico sottolineare come, sotto il vigore del rito inquisitorio, fosse del tutto pacifico che il processo penale avesse come fine l'accertamento della verità materiale; il passaggio dal rito inquisitorio a quello accusatorio ha attenuato tale fine, ma non c'è dubbio, comunque, che la ricerca della verità costituisca il fine primario del processo. Sull'ampio tema, si rinvia tra gli altri a F. Zambuto, "L'utopia della verità nel processo penale: il binomio tra verità sostanziale e verità processuale", *Cammino Diritto*, 1, 2016, pp. 2-15.



Perché persiste una tale sproporzione? Uno dei motivi principali per i quali le inchieste non sono giunte in dibattimento attengono, come già accennato, alla difficoltà di reperire elementi probatori utili a suffragare le notizie di reato pervenute alla Procura, visto che i lavoratori (soprattutto stranieri) faticano a seguire puntualmente il processo penale, spesso si spostano nel territorio nazionale alla ricerca di altra occupazione e talvolta neanche sanno chi è il datore di lavoro presso cui il caporale li ha condotti a lavorare. Vi è poi la difficoltà di provare la sussistenza dell'approfittamento dello stato di bisogno, anche perché l'orientamento della Procura e del Tribunale è piuttosto rigoroso, nel senso che, pur uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale⁵⁶ secondo il quale lo stato di bisogno sarebbe da considerare in *re ipsa* ogni qualvolta il lavoratore accetti condizioni di lavoro al di sotto degli standard, non ritiene che sussista lo stato di bisogno in presenza di situazioni alloggiative e familiari "ordinarie".

Inoltre, l'analisi dei fascicoli ha dimostrato come spesso risulti difficile provare che il datore di lavoro abbia inteso approfittare dello stato di bisogno essendo, ancor prima, arduo, provare che costui fosse a conoscenza delle condizioni personali dei lavoratori⁵⁷. Ciò, tanto più qualora il datore di lavoro affidi il reclutamento e la gestione del personale a intermediari e non si interfacci mai direttamente con gli operai.

E allora se la novella dell'art. 603-*bis* c.p. operata dalla l. n. 199/2016 non ha (ancora) prodotto risultati significativi in termini di condanna degli sfruttatori, a cosa serve o a cosa è

⁵⁶ V., Cass. 24 marzo 2017, n. 14621, consultabile all'indirizzo: <https://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites/40/2017/04/cass-pen-14621-2017.pdf>, secondo la quale le condizioni di sfruttamento sono «strettamente correlate con lo stato di bisogno» in cui versano i lavoratori. Nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito v. Trib. Taranto 17 luglio 2019, n. 901; Trib. Brindisi 6 settembre 2017, n. 251; Trib. Napoli 22 settembre 2017, n. 1527. Per un approccio critico a questo orientamento che compie un «appiattimento sugli indici normativi» che ha svuotato di attitudine selettiva l'elemento dell'approfittamento dello stato di bisogno, v. S. Rossi, "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: gli incerti confini della fattispecie", *Il Lavoro nella Giurisprudenza*, 8-9, 2023, pp. 811-823, in particolare p. 819 ss.

⁵⁷ L'orientamento in parola, che richiede la necessità che venga provato il dolo dell'approfittamento, senza alcun assorbimento nell'elemento dello stato di bisogno, appare conforme a quello già emerso nella prassi applicativa delle Procure e salutato con favore della dottrina penalistica: cfr., sul punto, A. Di Martino, "Questioni di legittimità costituzionale sul reato di sfruttamento lavorativo: punti e contrappunti", *L'altro diritto*, 6, 2022, pp. 7-35, in particolare p. 13.



servita sino ad ora? E, restando al territorio di Capitanata, quali sono stati gli effetti dell'imponente azione della Procura della Repubblica e delle forze dell'ordine? Una prima risposta (sia pure provvisoria) a tali interrogativi, ovviamente molto complessi, può rinvenirsi dalla lettura e interpretazione di alcuni dati. Il Rapporto Annuale INPS del settembre 2023, nel registrare, rispetto al 2019, una crescita delle entrate contributive di circa 20 miliardi, mostra in particolare una notevole crescita dei contributi degli operai agricoli (+679 milioni di euro; +22,4%)⁵⁸, a cui corrisponde contestualmente una diminuzione dei lavoratori assicurati (da 931.000 nel 2019 a 863.000 nel 2022) e un aumento del numero medio di settimane denunciate (da 19,4 nel 2019 a 21,3 nel 2022). Volgendo lo sguardo al dato locale, analogamente, negli ultimi anni si è registrato un poderoso incremento delle giornate dichiarate⁵⁹, soprattutto in favore dei lavoratori extra-comunitari (ad esempio, con specifico riguardo alla città di Cerignola, nel solo anno 2021 è stato registrato un aumento pari a circa il 32%⁶⁰).

L'introduzione della norma penale, dunque, sembra aver avuto effetti essenzialmente di tipo deterrente, più che repressivo. Si può presumere, infatti, che sia stato proprio il timore dell'azione penale e probabilmente dell'azionabilità di misure cautelari invasive (quali il controllo giudiziario⁶¹) a spingere le imprese agricole verso una maggiore regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

Del resto, non si può non concordare con chi⁶² ha osservato che l'intervento della magistratura si sia concentrato su misure preventive e non repressive, anche perché il compito di intervenire in modo strutturale sui modelli di produzione e gestione dell'attività lavorativa

⁵⁸ XXII Rapporto annuale dell'INPS, settembre 2023 (consultabile all'indirizzo: <https://www.inps.it/it/dati-e-bilanci/rapporti-annuali/xxii-rapporto-annuale.html>), p. 53.

⁵⁹ Cfr. le dichiarazioni del segretario generale della FLAI Puglia Antonio Gagliardi, riportate nell'articolo di stampa consultabile al seguente indirizzo: <https://www.foggiatoday.it/economia/calor-braccianti-agricoli-foggia-puglia.html>, il quale evidenziava il calo del numero di braccianti iscritti negli elenchi anagrafici INPS, cui faceva da contraltare il netto incremento delle giornate dichiarate, e riteneva che tale circostanza fosse «anche frutto dell'efficacia delle azioni di contrasto che le forze dell'ordine svolgono quotidianamente (...) per contrastare i fenomeni ignobili dello sfruttamento lavorativo e del caporalato».

⁶⁰ R. Falcone, "Agricoltura e sfruttamento: ritorno al futuro", cit., p. 63.

⁶¹ Sull'istituto del controllo giudiziario delle aziende introdotto dall'art. 3 l. n. 199/2016, v. D. Garofalo, "Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro (non solo in agricoltura)", *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 2, 2018, pp. 229-264, in particolare p. 252.

⁶² V. Torre, "L'obsolescenza dell'art. 603-bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento lavorativo", *Labour & Law Issues*, 6, 2, 2020, pp. 74-97, in particolare p. 94.



non può essere svolto dal diritto penale, il quale «può solo intervenire su condotte illecite che rappresentano una patologia di un sistema regolativo efficiente ed efficace», ma «non ha (...) alcuna capacità “taumaturgica” rispetto a fenomeni patologici che investono l’intero sistema di relazioni economiche e sindacali»⁶³.

In tal senso, va sempre tenuto ben presente quel principio di sussidiarietà penale o, anche, di complementarità che auspica un sistema integrato di tutela, in cui il diritto penale è e deve rimanere soltanto l’ultima possibile soluzione, l’*extrema ratio*⁶⁴. Il che chiama in campo soprattutto l’ordinamento giuslavoristico che, da tempo, ha già costruito e adottato modelli efficaci di tutele basati innanzitutto sulla prevenzione e, solo in un momento successivo, sulla repressione penale, quale il modello di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Del resto, come già da altri rilevato, «insistere sull’opzione criminale equivarrebbe a una sorta di ammissione di impotenza e quindi di fuga dai problemi da affrontare, come le dinamiche strutturali dell’economia, che generano l’inesorabile compressione dei diritti dei lavoratori»⁶⁵. Infatti, sebbene l’apparato di repressione penale sia essenziale nella lotta contro le forme più gravi di sfruttamento lavorativo, non sembra capace di eliminarne le cause strutturali.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ Cfr. G. Marra, “*Extrema ratio ed ordini sociali spontanei. Un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive*”, Torino, Giappichelli, 2018, e G. Rotolo, “Dignità del lavoratore e controllo penale del “caporalato”, *Diritto Penale e Processo*, 6, 2018, pp. 811-823, in particolare p. 823.

⁶⁵ M. D’Onghia, “Spunti di riflessione sulle “moderne” forme di sfruttamento lavorativo”, in M. Aimo, A. Fenoglio, D. Izzi (a cura di), *Studi in memoria di Massimo Roccella*, 2021, Napoli, ESI, p. 454.

